



GIUNTA REGIONALE

Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione,
Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia

Servizio: Affari Giuridici e Legali

Ufficio: Aggiornamento Normativo Consulenza e Vigilanza

Prot.n.: 2504
Riferimento

16 MAR. 2011

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica per l'alienazione dei terreni gravati da uso
civico liberi o con fabbricati.

SPEDITO

Al Comune di
66016 GUARDIAGRELE (CH)

e.p.c.: Alla Direzione "Affari della Presidenza,
Politiche Legislative e Comunitarie,
Programmazione, Parchi, Territorio,
Valutazioni Ambientali, Energia"
Servizio: "Tutela, Valorizzazione del
Paesaggio e Valutazione Ambientale"
SEDE

Alla Direzione "Politiche Agricole e
Sviluppo Rurale"
Ufficio Demanio Civico e Armentizio
65100 PESCARA

Alla Soprintendenza per i BB.AA. e
PP. per l'Abruzzo
Loc. Bazzano
67100 L'AQUILA

In riscontro alla nota in epigrafe emarginata con la quale codesta
Amministrazione chiedeva "per chiarezza e informativa di comportamenti sul
procedimento sub-delegato di autorizzazione paesaggistica, di determinare un
percorso certo a riguardo dell'alienazione delle terre civiche sottoposte al vincolo
paesaggistico" ed acquisito l'avvio delle competenti strutture regionali e della
Sovrintendenza BB.AA si rappresenta, per i profili di competenza, quanto segue.



GIUNTA REGIONALE

Come è noto e reiteratamente affermato anche dalla stessa Corte Costituzionale, le norme statali contenute nella L.n.1766/27 e nell'art. 41 R.D.n.332/28 richiedono che le limitazioni o la liquidazione dei diritti di uso civico siano precedute dall'assegnazione dei suoli alla categoria sub a) dell'art. 11 L.n.1766/27 e, qualora inclusi in questa, alienati o mutati nella destinazione previa l'autorizzazione ministeriale (art. 12), ora regionale (art.66 D.P.R. n.616/77).

Si è pertanto ravvisata *"una stretta connessione tra l'interesse della collettività generale alla Conservazione degli usi civici nella misura in cui essa contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente e del pasaggio, in ragione del vincolo paesaggistico di cui alla L.n.1497/39, sancito dall'art. 82, comma 5, lett.h) D.P.R.616/77 (.....) e il principio democratico di partecipazione alle decisioni in sede locale, corrispondente agli interessi di quelle popolazioni di cui sono diventate esponenti le Regioni ai sensi degli artt.117 e 118 Cost."* (Corte Cost. sent. 345/97; id. sent.310/06).

L'art. 142, comma 1 lett. h) D.lgs. 22.01.2004 n. 42, a sua volta, prevede che sono comunque di interesse paesaggistico le zone gravate da usi civici.

Da ciò consegue che, come stabilito dall'art. 146, comma 1, del medesimo decreto legislativo, devono essere sottoposti alla valutazione della regione – o dell'Ente Locale al quale la Regione ha delegato le relative funzioni – i progetti delle opere che si intendono eseguire sugli stessi affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata la relativa autorizzazione ea realizzarli.

Dal quadro normativo innanzi delineato discende che:

1. Il vincolo paesaggistico gravante sui terreni di uso civico viene meno all'esito della favorevole conclusione del procedimento di autorizzazione previsto dall'art. 12 L.1766/27, come recepito dall'art. 6 L.R. n.25/88, nonché degli artt.39 e 41 R.D.n.322/88 e dell'art. 2 L.R. n.3/98.

Considerato però che il mutamento di destinazione va ad incidere sulla permanenza del vincolo ambientale, facendo venir meno un presupposto essenziale per l'inserimento di tale aree nelle categorie di beni previste dall'art. 1 L.431/85, residua per sempre in capo alla Soprintendenza, qualora la zona non sia già gravata da altri specifici vincoli ambientali, il potere di valutare, di volta in volta, l'opportunità di vincolarla, in tutto o in parte, con uno specifico decreto ministeriale.

Di qui la necessità che il competente Servizio Usi civici della Direzione Agricoltura invii copia delle determinazioni dirigenziali di autorizzazione alle alienazioni delle terre civiche anche alla Soprintendenza per i BB.AA. e PP. per l'Abruzzo al fine di consentire le valutazioni innanzi citate in ordine ai terreni oggetto di sdemanalizzazioni.

2. ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. n. 42/04 devono, in ogni caso, essere sottoposti alla valutazione della Regione o del Comune delegato i progetti delle opere che si intendono eseguire sui terreni di uso civico oggetto delle procedure di alienazione, affinché sia accertata la compatibilità paesaggistica (questa volta) degli interventi realizzandi e sia rilasciata la relativa autorizzazione ad eseguirli.



GIUNTA REGIONALE

Acquisito l'avviso del competente ufficio usi civici di questa Amministrazione si precisa altresì che:

- a) Nelle ipotesi di affrancazione (rectius "legittimazione", posto che l'affrancazione delle terre civiche può avvenire solo dopo che ci sia stata una censuazione, una conciliazione, una quotizzazione o legittimazione), il terreno passa da demaniale a allodiale (proprietà privata) e non è più gravato da usi civici.
- b) Nei casi di alienazione il vincolo di uso civico rimane ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, 4° comma, L.R. n.25/88 – prelazione o retrocessione – in favore del Comune: ove il Comune non intenda esercitare la prelazione il vincolo di uso civico decade definitivamente.
- c) Nei casi invece in cui la zona venga o classificata, ai sensi dell'art. 10 L.R. n. 25/88, non può ritenersi sussistente il vincolo de quo in quanto i terreni hanno perso irreversibilmente la conformazione di un terreno agro-silvo-pastorale (centro urbano, zona artigianale, industriale, turistica, ecc.).

Confidando di aver fornito i richiesti chiarimenti e restando in ogni caso a disposizione per ogni ulteriore occorrenza, si porgono i più distinti saluti.

....Il Dirigente Del Servizio
(Tutela, valorizzazione del paesaggio
e valutazione ambientale)
(Arch. Patrizia PISANO)

Il Dirigente del Servizio
(Affari Giuridici e Legali)
(Avv. Stefania VALERI)